

## AS620 - COMUNE DI MONTECOMPATRI (RM) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Roma, 11 settembre 2009

Comune di Monte Compatri

**Oggetto:** Vs. richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, del servizio di igiene urbana.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 3 settembre 2009, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, si ritiene, sotto un primo profilo, che il fatto che la società Servizi Ambientali – Gruppo Ama S.r.l. possa fornire servizi non solo in Italia, ma anche all'estero, anche a favore di altri Enti pubblici e di soggetti privati, oltre che provvedere, tra l'altro, alla costruzione e successiva gestione o vendita di impianti industriali, alla fornitura di altri servizi pubblici come la gestione integrata dei servizi cimiteriali, la cura del verde pubblico, nonché alla pulizia e alla protezione, tra l'altro, di navi, vagoni ferroviari e aeromobili, lascia presumere una evidente propensione dell'impresa ad effettuare determinati investimenti di risorse economiche in altri mercati – anche non contigui – in vista di una eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l'ente pubblico conferente. La suddetta circostanza pare idonea in sé ad escludere il possesso in capo alla società *de qua* dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'affidamento *in house*.

Inoltre, anche a prescindere dall'ulteriore valutazione circa la particolare esiguità della quota societaria posseduta dal Comune affidante, si sottolinea come, ai sensi del comma 9 dell'articolo 23 bis del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008 *"i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2 [omissis] non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare"*. In questo senso, si osserva che Servizi Ambientali – Gruppo Ama S.r.l. risulta già destinataria di affidamenti senza gara da parte di altri comuni, così come la controllante Ama Roma S.p.A.. Si può ritenere, pertanto, che, nel caso di specie, il proposto affidamento non soddisfi nemmeno il requisito di cui al comma 9 dell'articolo 23 bis, relativo al divieto di affidamento senza gara in favore di una società interamente pubblica, quando quest'ultima e/o la sua controllante risultino già affidatarie dirette di altri enti locali.

Da ultimo, in punto di merito, la documentazione in atti non ha dimostrato l'esistenza nel Comune istante di caratteristiche sociali, ambientali e geomorfologiche tali da impedire il ricorso al mercato. Anche sotto il profilo economico, la documentazione in atti dimostra, da un lato, la presenza nell'ambito territoriale di riferimento di numerosi operatori economici attivi nel settore della gestione dei rifiuti, dall'altro, l'esistenza di un certo interesse da parte degli operatori interpellati dallo stesso Comune per l'affidamento del servizio in questione. L'asserita maggiore convenienza economica dell'offerta formulata in sede di preventivo da Servizi Ambientali – Gruppo Ama S.r.l., proprio in quanto formulata in fase preliminare e non in sede di gara, non può costituire circostanza tale da consentire di per sé la deroga alle ordinarie modalità di affidamento a seguito di procedure ad evidenza pubblica.

La presente comunicazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*